

Associazione Romana di Teoria dei Numeri *ONLUS*

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata: "**Associazione Romana di Teoria dei Numeri**" con sede in **via Mamiani 13** nel Comune di **Roma**. La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
2. La pagina web dell'associazione è: <http://www.rnta.eu>
3. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

ART. 2

(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale, scientifica e umanitaria.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a) Lo sviluppo della Teoria dei Numeri
 - b) Organizzazione e finanziamento convegni su argomenti affini alla Teoria dei Numeri
 - c) Concedere borse di studio e sovvenzioni per attività nei settori di interesse dell'associazione.
 - d) Organizzazione e Finanziamento di Attività scientifiche e didattiche in Paesi in Via di Sviluppo secondo la definizione del "Commission for Developing Countries dell'International Mathematical Union".
 - e) Concedere borse di studio e sovvenzioni per attività nei settori di interesse dell'associazione a ricercatori e studenti provenienti da Paesi in Via di Sviluppo.
 - f) Svolgere attività editoriale al fine di produrre pubblicazioni scientifiche nell'ambito della Teoria dei Numeri
4. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono **5** categorie di soci:
 - **ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
 - **sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
 - **giovani** (versano la quota "giovani" di iscrizione annuale e non hanno compiuto il trentesimo anno nell'anno solare a cui la quota di riferisce)
 - **provenienti da paesi in via di sviluppo** (risiedono in paesi in via di sviluppo e non versano la quota di iscrizione annuale)
 - **benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - **Assemblea dei soci;**
 - **Consiglio direttivo;**
 - **Presidente;**
 - **Collegio dei Probiviri.**
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

1. E' convocata almeno una volta all'anno, eventualmente in via telematica, dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare a mezzo posta elettronica, fax o telegrafica almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno la metà più uno dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero 5 membri di cui tre sono i soci fondatori. Gli altri due membri sono eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Inizialmente i membri vengono nominati dall'atto costitutivo dell'associazione.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo è obbligatoriamente composto dai membri di entrambi i sessi in proporzione di tre e due.
5. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un numero illimitato di mandati.
6. Qualora uno o più dei membri fondatori si dimette o decede dal consiglio direttivo, il numero di membri eletti aumenterà in modo corrispondente.

ART. 12

(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2. Per I primi nove anni di attività dell'associazione, i soci fondatori svolgeranno il ruolo di presidente ciascuno per tre anni consecutivi. In seguito il presidente verrà eletto dal consiglio direttivo tra uno dei suoi membri.

ART. 13

(Collegio dei Probiviri.)

1. Il collegio dei Probiviri è formato sei membri nominati dal collegio direttivo fra i soci benemeriti e si riunisce, esclusivamente in via telematica solo su richiesta dell'assemblea.
2. Il collegio dei Probiviri è obbligatoriamente composto dai membri di entrambi i sessi in proporzione di tre e tre.
3. I Probiviri rimangono in carica per cinque anni.
4. Il collegio dei Probiviri ha l'incarico di indicare le linee scientifiche dell'associazione e di fornire opinioni vincolanti su questioni ivi connesse su richiesta del collegio direttivo.

ART. 14

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. I fondi provenienti dal 5 per mille o da altre donazioni vincolate ad attività nei Paesi in via di Sviluppo, devono essere tassativamente impiegati per la realizzazione degli obiettivi di cui all'Articolo 2 comma 3 punti d) e e) del presente statuto.
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 15

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto alla commissione per I paesi in via di sviluppo dell' "Eurpean Mathematical Society".

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità,

sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____